

Regolamento per la disciplina dei pareri tecnici, delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni idrauliche rilasciate sui beni del demanio idrico regionale, sui beni di proprietà del Consorzio dotati di funzionalità idraulica o sui beni demaniali in sua gestione ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. FVG 28/2002, e della L.R. FVG 11/2015

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni e le licenze rilasciate dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in attuazione alle funzioni attribuitegli dall'art. 136 comma c) del R.D. 368/1904¹, dall'articolo 2, comma 6 bis, della L.R. 28/2002² e successive modifiche e integrazioni e sui beni di proprietà del Consorzio aventi funzionalità idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre le autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2015³ e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 (Criteri generali)

1. La domanda di concessione/licenza sui beni di cui all'art. 1 e di autorizzazione idraulica di beni, bollata, salvo esenzioni di legge così come previsto dalla normativa vigente, deve essere presentata al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana con sede in Viale Europa Unita 141 – 33100 UDINE, mediante la compilazione degli specifici modelli, scaricabili dal sito istituzionale del Consorzio, compilati, senza omissione alcuna e sottoscritti

1bis. La domanda di concessione/licenza sui beni di cui all'art. 1 e di autorizzazione idraulica di beni, andrà formulata secondo le modalità riportate nello specifico modello.

2. Il rilascio di un parere tecnico non subordinato a una domanda di concessione, licenza o autorizzazione idraulica, da presentarsi con le modalità riportate nello specifico modello, scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio, prevede il riconoscimento delle spese di istruttoria, con le modalità

¹ Art. 134. - Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti art. 136 e 137;
a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fanno parte;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;
k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
l) lo stabilimento di nuove risaie;
m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

² Art. 2 c. 6 bis: I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

³ Art. 16 Comma 2: Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:
...omissis

e) rilasciano l'autorizzazione idraulica (cfr. Art. 17 L.R. 11/2015).

indicate nel modulo. In caso di successivo rilascio di concessione/licenza o autorizzazione idraulica, l'onere per il rilascio del parere tecnico verrà detratto dagli oneri di istruttoria.

3. Il rilascio del parere di compatibilità idraulica di cui al "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", da presentarsi con le modalità riportate nello specifico modello, scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio, prevede il riconoscimento delle spese di istruttoria, con le modalità indicate nel modulo.

4. L'atto di concessione/licenza e di autorizzazione idraulica può prevedere, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, limiti e prescrizioni per specifici utilizzi di beni di cui all'art.1.

5. Le concessioni, le licenze, le autorizzazioni e i pareri tecnici sono sottoscritte dal Direttore Generale o in sua assenza o impedimento dal Presidente del Consorzio, previo rilascio del parere tecnico del Responsabile del Settore Manutenzione e gestione del Consorzio o in sua assenza o impedimento dal Dirigente dell'area Tecnica del Consorzio.

6. Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della L.R. 17/2009, del regolamento D.P.Reg. 0180/Pres dd. 29.07.2010 e loro successive modifiche e integrazioni, che si ritengono qui tacitamente recepite.

Art. 3

(Procedimento di concessione)

1. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni/licenze sui beni di cui all'art 1 è pubblicato per la durata di trenta giorni all'Albo Consortile e sul sito istituzionale del Consorzio e del Comune dove è situato l'immobile. In caso di domande aventi ad oggetto anche beni del Demanio idrico regionale, l'avviso è altresì pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di:

- a) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
- b) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere per l'importazione e l'esportazione di fonti energetiche;
- c) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per la realizzazione o il mantenimento di opere non suscettibili di diretta utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica;
- d) concessioni/licenze di beni di cui all'art 1 per l'utilizzo di rogge o corsi d'acqua demaniali finalizzati all'accesso alla proprietà.

3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande, si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande di concessione/licenza, anche in concorso con domande di rinnovo relative ad un medesimo bene di cui all'art. 1, la stessa è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi di uno stesso bene di cui all'art. 1, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

5. Il Consorzio esamina preliminarmente la domanda e il progetto per verificarne la completezza e l'ammissibilità, all'occorrenza comunicando al richiedente la necessità di regolarizzare o integrare gli atti entro il termine che sarà stabilito dal Consorzio. In caso di decorrenza di tale termine, senza che il

richiedente abbia adempiuto a quanto richiesto senza giustificati motivi, l'istanza sarà dichiarata improcedibile mediante apposita comunicazione all'interessato.

6. L'istruttoria si conclude entro 90 giorni dall'avvio del procedimento, coincidente con il ricevimento della domanda, salvo interruzione per richiesta di integrazione della documentazione.

7. Per procedimenti di particolare complessità, il termine di cui al precedente comma 6 può essere esteso fino a 180 giorni dall'avvio del procedimento.

8. L'istruttoria valuterà la compatibilità dell'intervento richiesto con le opere idrauliche e con il regime del corso d'acqua, nonché gli aspetti attinenti le attività di manutenzione e gestionali del corso d'acqua svolte dal Consorzio.

Art. 4

(Pareri istruttori)

1. Il rilascio di concessioni di beni di cui all'art. 1 per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015.

2. Il rilascio di concessioni di beni di cui all'art. 1 per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali ovvero, in alternativa, ad un'asseverazione sottoscritta da un tecnico e all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, L.R. 11/2015.

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni di cui all'art. 1 rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015.

3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni di cui all'art. 1, esclusivamente del Demanio idrico regionale, che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

- a) al parere tecnico favorevole del Responsabile delegato dal Consorzio;
- b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;
- c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;
- d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate.

4. L'autorizzazione idraulica già rilasciata non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni di cui all'art. 1. All'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo, il richiedente è comunque tenuto ad allegare copia dell'autorizzazione idraulica originaria.

4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni di cui all'art. 1, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.

Art. 5

(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni/licenze di beni di cui all'art. 1 avviene per il periodo di tempo richiesto dal concessionario e comunque entro i limiti massimi di durata di seguito indicati:

a) fino a 30 anni:

- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane;
- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, ecc., rilasciate a favore di soggetti privati;
- concessioni per l'utilizzo a fini di arboricoltura da legno;
- concessioni per l'utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali, turistico-ricreativi e nautica da diporto;
- concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane

b) fino a 10 anni:

- concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere a fini esclusivamente privati;
- concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza la realizzazione di opere;
- concessioni per l'utilizzo a fini agricoli in genere o a fini ittigenici;
- concessioni per l'utilizzo a fini di deposito materiale.

Art. 6

(Canone di concessione ed oneri istruttori)

1. I canoni annuali o una tantum di concessione/licenze, dovuti a titolo risarcitori per i maggiori oneri di manutenzione e gestione dei beni di cui all'art.1, e gli oneri istruttori, anche al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica, vengono riscossi tramite l'emissione dei ruoli ordinari consortili riferiti all'anno successivo al rilascio dell'atto autorizzativo.

2. La rinuncia alla concessione/licenza/autorizzazione idraulica o l'impossibilità di utilizzare il bene concesso non dà comunque diritto al rimborso del canone o degli oneri istruttori messi a ruolo.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il canone di concessione può essere rideterminato per cause naturali o per sopravvenuti motivi di forza maggiore non imputabili al concessionario che limitino, anche parzialmente, l'utilizzo del bene concesso.

4. Il canone e gli oneri istruttori da applicare alle singole tipologie di utilizzo delle concessioni/licenze sui beni di cui all'art 1 e delle autorizzazioni idrauliche è definito dai Tariffari allegati A , B e C .

5. I canoni inclusi nel tariffario di cui all'allegato B fanno riferimento agli aggiornamenti disposti con Deliberazione del Consorzio, per le tariffe di propria competenza, ai sensi dell'art. 14 della L.R. FVG n. 17/2009 e vengono applicate alle concessioni rilasciate sui beni in gestione al Consorzio ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015 e beni di proprietà del Consorzio dotati di funzionalità idraulica..

6. I canoni inclusi nel Tariffario di cui all'allegato A fanno riferimento agli aggiornamenti disposti al D.P.Reg. 068/Pres dd.14/04/2014 e s.m.i. e vengono applicati alle concessioni rilasciate dal Consorzio su beni del demanio idrico regionale – gestiti ai sensi della L.R. 28/2002 - non ricompresi al precedente punto 5

6. bis. I canoni inclusi nel tariffario di cui all'allegato C fanno riferimento agli oneri istruttori relativi al rilascio della concessione/licenza e/o dell'autorizzazione idraulica.
7. Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel Tariffario di cui all'allegato B trova applicazione l'Allegato A, in difetto la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte dell'Area tecnica consorziale.
8. I canoni verranno indicizzati automaticamente, contestualmente all'aggiornamento dei Tariffari applicati.
9. Il canone di concessione è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
10. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario presenti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.
11. I procedimenti che prevedono il rilascio della concessione/licenza e/o dell'autorizzazione idraulica sono assoggettati al pagamento di una unica spesa istruttoria di cui al Tariffario relativo agli oneri istruttori.
12. In caso di concessioni/licenze o pareri istruttori di particolare complessità può essere richiesto il versamento di ulteriori spese per oneri istruttori, come previsto dal tariffario.
13. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo di beni di cui all'art 1, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento del rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione idraulica, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

Art. 7

(Obblighi e responsabilità del concessionario)

1. L'utilizzo dei beni di cui all'Art. 1 deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione/licenza e comunque di tutte le norme vigenti.
2. In caso di concessioni/licenze che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve acquisire in via preventiva tutte le autorizzazioni e pareri previsti dalle normative vigenti, rimanendo responsabile per tutta la durata della concessione/licenza di tutti gli interventi ordinari e straordinari che si rendessero necessari per il mantenimento delle opere realizzate.
3. Il concessionario deve lasciare libero accesso al bene di cui all'art.1 al personale consorziale, o da esso autorizzato, per gli adempimenti dei propri compiti istituzionali.

Art. 8

(Cessazione della concessione/licenza e rimessa in pristino dei luoghi)

1. In caso di cessazione o rinuncia al rinnovo alla scadenza della concessione/licenza e nei casi di decadenza o di revoca previsti dall'articolo 10, il concessionario deve rimuovere le opere realizzate sui beni di cui all'Art.1 e ripristinare a proprie cure e spese lo stato dei luoghi entro i termini e le modalità indicate da Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

2. In caso di inadempimento di rimozione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi entro il termine fissato nel provvedimento di concessione o licenza, ovvero nel termine assegnato con formale diffida, il Consorzio provvederà ad attivare le procedure previste dalla normativa regionale vigente per la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, promuovendo l'intervento degli uffici regionali competenti. Gli oneri sostenuti per la rimessa in pristino e per la rimozione delle opere, comprensivi delle spese tecniche e amministrative, previa notifica del provvedimento di liquidazione degli oneri, sono interamente posti a carico del soggetto inadempiente. Il recupero di tali somme avviene mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva ai sensi del R.D. 215/1933 e del D.P.R. 602/1973

3. In caso di mancato ripristino dei luoghi entro i termini previsti, il concessionario resta obbligato al pagamento di un importo a titolo di indennità per occupazione *sine titulo*, commisurato al canone concessorio, fino al completamento delle opere di rimessa in pristino, fermo restando il diritto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di escutere eventuali garanzie e agire per il risarcimento di ulteriori danni.

4. Il concessionario, anche successivamente alla cessazione, decadenza, revoca o mancato rinnovo della concessione/licenza e fino all'integrale ripristino dello stato dei luoghi, resta responsabile a ogni effetto dei beni oggetto di concessione, rispondendo di qualsiasi danno, diretto o indiretto, cagionato ai beni, a terzi o a cose.

Art. 9

(Divieti e usi di terzi)

1. Il bene di cui all'art.1 non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali viene concesso, così come espressamente indicate nell'atto di concessione.

2. Nei casi previsti all'articolo 13, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione del Consorzio, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. il concessionario ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nell'esercizio della concessione di beni di cui all'art. 1, purché ciò avvenga tramite voltura del titolo, previa autorizzazione espressa del Consorzio. In ogni caso, la responsabilità per il rispetto degli obblighi concessori e il ripristino dei luoghi resta in capo al titolare originale, fino al subentro formale del nuovo soggetto.

Art. 10

(Decadenza e revoca)

1. Con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, è dichiarata la decadenza della concessione in caso di:

- a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
- b) violazione dei divieti di cui all'articolo 9;
- c) mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;

2. Con deliberazione del Consorzio, la concessione/licenza può essere motivatamente revocata senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna:

- a) qualora la stessa risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici;
- b) per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

Art. 11

(Rinnovo della concessione/licenza)

1. È escluso il rinnovo tacito delle concessioni/licenze.

2. L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 3 mesi dalla scadenza della concessione/licenza o entro il termine diverso eventualmente previsto dall'atto concessorio.
3. In caso di mancato rinnovo la concessione decade e si applica quanto previsto all'art. 8.

Art. 12

(Subentro nella concessione)

1. La variazione della titolarità dei beni immobili beneficiari di concessioni/licenze comporta il subentro del nuovo titolare nella concessione medesima, fatta salva la rinuncia espressa del subentrante. La rinuncia espressa implica l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento
2. Il subentro ha effetto tra le parti dalla data di trasferimento del bene, ma diviene efficace nei confronti del Consorzio solo a seguito della ricezione di un'apposita istanza congiunta di voltura, sottoscritta dal concessionario e dal subentrante secondo la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente. Il Consorzio, verificata la regolarità della documentazione e il possesso dei requisiti in capo al subentrante, provvede all'aggiornamento dell'anagrafica concessoria, dandone comunicazione formale agli interessati.
3. La comunicazione di subentro deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ai fini dell'aggiornamento della posizione relativa ai canoni dovuti per l'anno precedente.
4. Fino alla comunicazione del subentro al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, il pagamento del canone può essere richiesto al soggetto risultante intestatario nei registri del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, fermo restando che il precedente intestatario e il nuovo titolare sono entrambi obbligati nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per il medesimo periodo. In tali casi trova applicazione l'art. 6 comma 2.
5. Le disposizioni che precedono si applicano anche in caso di morte del concessionario e, fino alla comunicazione del subentro da parte degli eredi o aventi causa, il pagamento del canone può essere richiesto al soggetto risultante intestatario nei registri dell'Ente, restando fermo che il relativo obbligo è a carico degli eredi o aventi causa subentranti.
6. Qualora la concessione sia intestata a più soggetti, il subentro degli eredi o aventi causa del concessionario, in caso di cessazione per qualsiasi causa della posizione del medesimo, è subordinato all'assenso degli altri contitolari. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla richiesta del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, il silenzio dei contitolari si considera assenso al subentro.
7. È ammesso il subentro nella concessione a favore del nuovo proprietario o avente causa del bene secondo le modalità di cui al presente articolo, in caso di alienazione del bene al servizio del quale sono state realizzate le opere oggetto di concessione, ai fini del mantenimento e dell'utilizzo delle medesime.
8. È ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni di cui all'art. 1 da parte di società o enti pubblici e privati operanti nei settori della produzione, importazione o esportazione di fonti energetiche, dell'erogazione di pubblici servizi e delle infrastrutture di comunicazione, a favore del nuovo soggetto proprietario o gestore. Il subentro è subordinato alla comunicazione al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana secondo le modalità previste dal comma 2 del presente articolo e produce effetti nei confronti del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana dalla ricezione della stessa.
9. I Nel caso di subentro nella titolarità di una concessione sui beni di cui all'art. 1, il subentrante assume tutti i diritti, obblighi e oneri del precedente concessionario, ivi comprese le responsabilità patrimoniali, amministrative e civili derivanti dalla concessione stessa:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti connessi alla concessione;

- c) con la facoltà del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana di revocare, modificare o integrare la concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento;
- e) con obbligo di sostenere tutte le spese connesse alla concessione, ivi comprese quelle di contratto, registrazione, trascrizione ed ogni altra spesa eventualmente necessaria;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi alla scadenza, cessazione, decadenza, mancato rinnovo o revoca della concessione.

Art. 12 bis

(Occupazioni non soggette a concessione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni di cui all'art. 1 con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni di cui all'art.1 necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni di cui all'art. 1 a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale (che rimangono comunque subordinati al parere tecnico favorevole del Consorzio in qualità di ente gestore per la risoluzione delle interferenze temporanee).

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1 trasmette al Consorzio, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite.

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni di cui all'art. 1, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

2. Non sono soggetti a concessione i transiti su beni di cui all'art. 1 per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) o L.R. 11/2015, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni di cui all'art. 1 interessati dal transito, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili e al parere favorevole del Consorzio. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o L.R. 11/2015, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili e al parere favorevole del Consorzio:

- a) le occupazioni di beni di cui all'art. 1 per un periodo non superiore a due giorni;
- a bis) le occupazioni di beni di cui all'art. 1 per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;
- b) le occupazioni di beni di cui all'art.1 per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

Art. 13

(Occupazioni non soggette alla corresponsione del canone)

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, di beni di cui all'art. 1 da parte di privati finalizzate all'esecuzione di interventi per la salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d'acqua o per il recupero ambientale secondo quanto disposti dall'art.33 della L.R. 11/2015 e s.m.i.
2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni di beni di cui all'art. 1:
 - a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;
 - b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici.
 - b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell' articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - b ter) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;
 - b quater) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
 - b quinqes) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell' articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996 .
3. Alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della L.R. 17/2009, si applica il canone determinato ai sensi dell'Art. 6.

Art. 13 bis

(Concessioni/licenze provvisorie)

1. Il rilascio di concessioni/licenze per l'occupazione temporanea, per un periodo superiore a 2 giorni, di beni di cui all'Art.1 per il periodo necessario alla realizzazione di opere dichiarate urgenti, di opere provvisorie, di opere destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, è subordinato all'acquisizione dei pareri istruttori di cui all' articolo 4.
2. Le concessioni/licenze di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone di occupazione determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e possono essere rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi.
3. Per le occupazioni temporanee del demanio idrico regionale che non superino le 48 ore complessive, finalizzate alla realizzazione di manifestazioni temporanee, saggi tecnici, indagini preliminari di modesta entità o, in generale, attività tecniche estemporanee, il regime concessorio è sostituito da una comunicazione preventiva - da inviarsi al Consorzio con un preavviso di almeno 30. Tale

comunicazione deve essere corredata da adeguata planimetria, descrizione sintetica dell'attività e, ove necessario, dall'autorizzazione idraulica di cui al R.D. 523/1904 e L.R. 11/2015, nonché dal parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali (qualora l'area interessi siti Rete Natura 2000, biotopi o prati stabili). In assenza di tali atti, deve essere prodotta specifica asseverazione a firma di tecnico abilitato che attesti la non necessità di acquisire i suddetti pareri o autorizzazioni.

Art. 13 ter

(Manifestazioni motoristiche e ciclistiche)

1. Il rilascio di concessioni al transito all'interno di aree di cui all'art. 1 per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni di cui all'art. 1 funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o della L.R. 11/2015, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili.

1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura competente in materia di idraulica.

1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.

Art. 14

(Posa di appostamenti)

1. Il rilascio delle concessioni/licenze per la posa di appostamenti fissi all'interno di aree di cui all'Art.1 per l'esercizio dell'attività venatoria è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui alla L.R. 11/2015

2. Le concessioni/licenze di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria su aree di cui all'Art.1 devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dalla normativa vigente.

Art. 15

(Concessione agli scarichi)

1. Nei corpi idrici di cui all'art. 1 possono essere recapitate le seguenti acque:

- a) acque meteoriche;
- b) acque reflue domestiche e assimilate così come definite dall'art. 74 c.1 lett. g e artt. 101 c.7 del D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/2002 art. 18 lett. c bis) e c ter) e DPR 227/2001 art.2 lett. a), b) e c);
- c) acque reflue industriali e assimilate e acque da sottosuolo così come definite rispettivamente dall'art. 74 c.1 lett. g, i del D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.Reg. 01/Pres. dd. 08.01.2020;

Le successive modifiche e integrazioni alle normative di riferimento sopra citate si intendono qui tacitamente recepite.

2. La concessione allo scarico su corpo idrico superficiale è subordinata al rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e L.R. 11/2015 dell'ente di competenza per la classe del corpo idrico ricettore, dalla dichiarazione dell'ente gestore del servizio idrico integrato sull'impossibilità a recapitare le acque nella propria rete fognaria.

3. Per scarico di acque meteoriche si intendono quelle provenienti da coperture di edifici, piazzali, comunque non adibiti ad attività produttive ecc., collettati nel corpo idrico in forma puntuale attraverso una condotta chiusa o a cielo aperto, purché rivestita. Per gli scarichi di acque meteoriche ricadenti in zone soggette a tributi di bonifica verrà corrisposto solo il canone per l'occupazione dell'area demaniale della condotta.

4. Il canone per l'occupazione dell'area demaniale viene determinato dall'estensione della condotta di scarico nel sedime dei beni di cui all'art. 1 per la larghezza della condotta stessa, con un minimo di 2,50 m.

5. Il canone per lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate così come definite dall'art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006, viene calcolato sulla base degli abitanti equivalenti, come determinati dalla Linea guida di ARPA-FVG (LG 40.01 del 13.11.17. e s.m.i.).

6. Il canone per lo scarico di acque da sottosuolo derivanti da sondaggi e da perforazioni, o derivanti da processo produttivo per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, viene determinato sulla base della portata massima di scarico autorizzata.

7. Il canone per lo scarico di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o assimilate viene determinato sulla base della portata massima di scarico autorizzata.

8. Qualora lo scarico collettati in unica condotta finale sia acque reflue domestiche che acque meteoriche, trovano applicazione entrambi i relativi canoni di scarico e la superficie di ingombro viene determinato dalla sola condotta confluyente nel sedime dei beni di cui all'art. 1.

9. Qualora lo scarico delle acque avvenga su un corpo idrico non appartenente ai beni di cui all'art 1 ma idraulicamente comunicante con un corpo idrico di cui all'art 1, lo scarico è soggetto al rilascio della concessione da parte del Consorzio per i maggiori oneri legati alla funzionalità della gestione idraulica di cui art.4 c.9 L.R. 11/2015.

Art. 16

(Cessazione utilizzo manufatti)

1. I manufatti concessi su beni di cui all'Art.1 di cui viene dimostrato il cessato utilizzo da parte del concessionario, aventi interesse o rilevanza paesaggistica e/o ambientale e/o culturale e/o urbanistica possono essere rimossi esclusivamente previo rilascio del parere favorevole da parte delle amministrazioni competenti, comprese quelle di cui all'art.4, e del Consorzio.
2. In caso di accertato mancato rilascio dei pareri di cui al comma 1 il manufatto verrà conservato a cura del concessionario, che verrà esentato dalla riscossione del relativo canone previo accertamento del cessato utilizzo.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua approvazione da parte degli organi deliberativi del Consorzio.
2. Il presente regolamento si applica altresì, per quanto compatibile, a tutti i procedimenti non ancora definiti al momento della sua entrata in vigore.